

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

REGOLAMENTO AZIENDALE - IMPEGNO RIDOTTO

AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA ED AREA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E PROFESSIONALE

ART. 1
(Definizione)

Ai fini del presente Regolamento, si intende per rapporto di lavoro con *impegno ridotto*, per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, quel rapporto di lavoro che si svolge con orario ridotto rispetto a quello a *tempo pieno*, fissato dai relativi contratti collettivi.

ART. 2
(Campo di applicazione)

Il presente Regolamento si applica a tutti i dirigenti dell'area medico -veterinaria e dell'area dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo.

ART. 3
(Tipologia)

L'*impegno ridotto* può essere realizzato:

1. Con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)
2. Con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale)
3. Con combinazione delle due modalità indicate nei punti 1 e 2 (tempo parziale di tipo misto).

In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'Azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4 dei vigenti CC.CC.NN.LL, in base alle tipologie del

MAFO

[Handwritten signatures and notes]
ANAAO
C.M.A.O.
U.S.P.E.S.
A.D.L. 1.611

regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l'Azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e di quelle "concordate", avviene con le procedure individuate negli artt. 4 e ss. del presente Regolamento.

L'orario di lavoro settimanale può essere ridotto:

- Da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa (38 ore settimanali).

ART4
(Costituzione)

Il rapporto di lavoro ad impegno ridotto può costituirsi solo per trasformazione e solo per i seguenti "particolari" motivi:

a) *COMPROVATE PARTICOLARI ESIGENZE FAMILIARI/SOCIALI*

- Assistenza figli età inferiore agli otto anni
- Assistenza familiari soggetti ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, grave debilitazione psico - fisica o portatori di handicap sottoposti a progetti di recupero/riabilitazione (artt. 21, 22, 89, 90 DPR n.384/90)

b) *GRAVI MOTIVI EX D.M. 278/2000*

- Necessità familiari
- Cura/assistenza familiari affetti da patologie acute/croniche richiedenti assistenza continuativa, frequenti monitoraggi, partecipazione attiva, trattamento sanitario
- Situazioni grave disagio personale, esclusa malattia

c) *ESIGENZE SOCIALI/PERSONALI RICOMPRESE NEI PRINCIPI E NELLE FINALITÀ' DI CUI ALL'ARTI DELLA LEGGE N. 328/2000.*


ART.5
(Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro)

Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo, che abbia superato il periodo di prova, può presentare domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento dell'anno.

La stessa, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda, dovrà contenere le seguenti indicazioni:


- Le motivazioni della richiesta
- La percentuale della prestazione lavorativa
- L'orario per il quale il dipendente desidera optare (nella tipologia orizzontale)
- I giorni della settimana o i periodi del mese o dell'anno (nella tipologia verticale)
- L'eventuale attività di lavoro che si intende svolgere


Prima dell'inoltro al Direttore Generale, sulla richiesta di trasformazione dovrà essere posto il "VISTO" del Responsabile della Struttura. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa.

MAFO





A.V.P.


M. S. B.


Ed. ANAA
2
CAMP (SINT-GRUP)
A. B. V. S.

Altra dirigenza

I Dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sono ammessi all'impegno ridotto in misura non superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale in interesse.

Le percentuali predette sono incrementabili in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, di un ulteriore 2% massimo, per area dirigenziale di riferimento.

La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi.

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti come sopra fissati, è data la precedenza:

- ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico - fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

ART. 9 (Durata)

L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'Azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 6 - ultimo comma del presente Regolamento, che devono tenere conto delle esigenze organizzative dell'Azienda.

ART. 10 (Trattamento economico - normativo)

La materia di cui al presente articolo, trova disciplina particolareggiata all'art. 4 dei contratti collettivi integrativi sottoscritti in data 22 febbraio 2001.

ART. 11 (Regime delle incompatibilità)

Nei confronti del dirigente medico e veterinario nonché del dirigente sanitario, con regime ad impegno ridotto, che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extra - muraria, è previsto il recesso per giusta causa.

In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1996, art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 e art. 20 del CCNI 2 novembre 2005.

Ai sensi dell'art. 4 e 12 del CCNL integrativo del 22.02.2001, i dirigenti con regime ad impegno ridotto non possono svolgere servizio di pronta disponibilità.

NAFO
1

[Handwritten signatures and notes]
CAVITA' FINOT - 9 marzo) UN SPA ...

ART. 12
(Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali)

Giusto art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 8 giugno 2000, per i Dirigenti APT l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere un'attività professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali (in tal caso la prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno) e fermo restando il divieto per l'iscrizione all'albo degli Avvocati. *(vedi nota in calce)

La percentuale consentita di accesso all'impegno ridotto per i dirigenti predetti è pari all'1% della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli in interesse.

L'accesso all'impegno ridotto di cui al presente articolo non è consentito ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa ed a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda, senza ricongiunzione con altri precedenti servizi. L'accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza, va concordato con l'Azienda, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, ove vanno indicate:

- a) l'attività professionale esterna che il dirigente intende svolgere
- b) il soggetto pubblico/privato a favore del quale intende svolgere l'attività e) che per tale attività non utilizzerà beni, mezzi o strutture dell'Azienda
- c) che non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento.

L'Azienda può motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto di che trattasi per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Attività non consentite

Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interessi, in generale al dirigente APT con prestazione lavorativa ridotta al 50% di quella a tempo pieno, non è consentito:

- Instaurare rapporto di lavoro subordinato
- Per i dirigenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale, espletare incarichi professionali conferiti dalle Amministrazioni Pubbliche; gli stessi non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 56 bis legge 662/96).
- Effettuare in favore di soggetti pubblici o privati, prestazioni inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda.
- Effettuare prestazioni in favore di soggetti o Enti con il quale il Dirigente o la struttura operativa intrattiene rapporti istituzionali.

Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dirigente con quella specifica dell'attività di servizio, l'Azienda nega l'accesso ad un impegno ridotto ovvero lo revoca se subentrato, invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno.

Il dirigente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, all'Azienda l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

I dirigenti APT possono revocare la loro opzione all'impegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno.

D/MAF
fr

Or

+

de

A. Kestler

M. P. P.

F. P.

M. P. P.

M. P. P.

5
P. P.

Per tutto quanto attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e dell'orario, ai dirigenti APT si applicano le disposizioni di cui alla parte I del contratto integrativo sottoscritto in data 22 febbraio 2001.

*Nota** La Corte Costituzionale com'è noto, in data 8 Novembre 2006 ha pronunciato la sentenza n.390, resa nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato).

L'art. 1 della legge impugnata prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le quali consentivano l'iscrizione dei dipendenti delle PP.AA. con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (ed. part time ridotto) «non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. e ss.mm.».

Il seguente art. 2, a sua volta, dispone: «I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo» (comma 1); «Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno» (comma 2); «Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» (comma 3); «Il dipendente pubblico part time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione» (comma 4).

La declaratoria dell'infondatezza dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 ha posto fine alla possibilità dei pubblici dipendenti di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), al fine di esercitare la professione di avvocato.

ART. 13
(Norma finale)

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento in materia di *impegno ridotto*, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge n. 133/08.

